



Ecoservim SRL

REGOLAMENTO DEL PRESTITO

(testo aggiornato)

27/10/2023

REGOLAMENTO DEL PRESTITO
«Ecoservim S.r.l. – 5,25% 2021 – 2026»
DI NOMINALI EURO 2.500.000
CODICE ISIN IT0005441800

Ecoservim S.r.l.

Sede legale: Via Aristotele 22, 42122 – Reggio Emilia

Capitale Sociale: Euro 10.400,00 i.v.

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Reggio Emilia

01696870359

R.E.A. n. RE - 206309

Il presente prestito costituito da titoli di debito è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “Regolamento del Prestito”) e, per quanto quivi non specificato, dall’articolo 2483 del Codice Civile in materia di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata.

1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito, in aggiunta ai termini ed alle espressioni definite nel testo dello stesso, le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Ammortamenti**” indica la somma del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, calcolati in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Agente dei Pagamenti**” indica Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., ovvero il diverso soggetto incaricato dall’Emittente previa informativa ai Portatori dei Titoli ai sensi del successivo Articolo 20 (*Agente di calcolo e dei pagamenti*).

“**Agente di Calcolo**” indica Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., ovvero il diverso soggetto incaricato dall’Emittente previa informativa ai Portatori dei Titoli ai sensi del successivo Articolo 20 (*Agente di calcolo e dei pagamenti*).

“**Agenzia di Rating**” si intende modeFinance S.r.l. con sede in Trieste, Area Science Park, Padriciano, 99.

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea dei Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21 (*Assemblea dei Portatori dei Titoli*).

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali di titolarità della società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni, rami d’azienda e strumenti finanziari nonché ogni altra forma di attivo patrimoniale.

“**Bilancio Consolidato**” indica il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di Aure S.r.l. ovvero di un’altra società di revisione di gradimento ai Portatori dei Titoli.

“**Bilancio di Esercizio**” indica il bilancio d’esercizio dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di Aure S.r.l. ovvero di un’altra società di revisione di gradimento ai Portatori dei Titoli.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Core Business**” indica l’attività di fornitura di servizi relativi agli impianti termici, nonché di progettazione, costruzione e manutenzione di impianti idraulici e di realizzazione di interventi di ristrutturazione edile.

“**Covenant Finanziari**” ha il significato di cui all’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*).

“**Data di Calcolo**” indica il 31 dicembre di ciascun anno.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5 (*Data di Emissione e Data di Godimento*).

“**Data di Godimento**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5 (*Data di Emissione e Data di Godimento*).

“**Data di Pagamento**” significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all’originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico dei Portatori dei Titoli, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica a seconda dei casi (i) la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato obbligatorio inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) ovvero (ii) la data indicata nella comunicazione di rimborso anticipato facoltativo inviata dall’Emittente ai Portatori dei Titoli ai sensi dell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*).

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6 (*Durata*).

“**Data di Verifica**” indica la data che cade il 15° Giorno Lavorativo successivo alla data di approvazione di ciascun Bilancio Consolidato (che non potrà in ogni caso essere successiva al 10 luglio di ciascun anno), a partire dalla data di approvazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, in cui sono calcolati e verificati i Covenant Finanziari relativi alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica.

“**Decreto Liquidità**” indica il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 5 giugno 2020.

“**Deduzione Fiscale**” indica una deduzione o ritenuta a fronte di qualsiasi tassa (anche in acconto), comprese quelle relative all’applicazione, anche indiretta, di normative transazionali e/o conseguenti a convenzioni o accordi fiscali internazionali, rispetto ad un pagamento previsto ai sensi del Regolamento del Prestito e/o della Garanzia MCC.

“**Delibera di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 16 (*Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli*).

“**Dichiarazione sui Covenant**” indica la dichiarazione firmata da un rappresentante dell’Emittente debitamente autorizzato che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Calcolo, dei Covenant Finanziari da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“**Disposizioni Operative**” indica le disposizioni operative del Fondo di Garanzia attualmente in vigore, così come modificate e/o integrate per effetto del Decreto Liquidità.

“**EBITDA**” indica il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti e Svalutazioni (Voce B - 10 del conto economico corrispondente alla voce dell’articolo 2425 del codice civile), dei canoni di *leasing*, degli accantonamenti per rischi e gli altri accantonamenti sulla base dello schema di conto economico del Bilancio Consolidato, predisposto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Emittente**” indica Ecoservim S.r.l., con sede legale in Via Aristotele n. 22, 42122 – Reggio Emilia, capitale sociale pari ad Euro 10.400,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 01696870359, R.E.A. n. RE - 206309.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette potrebbero influire negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente e/o del Gruppo in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente stesso di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Finanziatore Qualificato**” (al plurale, “**Finanziatori Qualificati**”) indica:

- (a) un ente creditizio, un’impresa di assicurazione, un investitore istituzionale o un’altra istituzione finanziaria autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria o finanziaria in Italia ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, residente ai fini fiscali in Italia ai sensi dell’art. 73 del TUIR e che non agisca attraverso una stabile organizzazione situata all’estero; o
- (b) un ente creditizio od altra istituzione finanziaria autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria o finanziaria in Italia, non residente ai fini fiscali in Italia, avente sede in un paese non sanzionato e non ad alto rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo, che agisca tramite una stabile organizzazione in Italia per la quale qualsiasi pagamento ricevuto ai sensi dei Titoli si qualifichi quale reddito di impresa ai sensi degli articoli 81, 151 e 152, primo comma, del TUIR; o
- (c) un Finanziatore Soggetto a Trattato avente sede in un paese non sanzionato e non ad alto rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo; o
- (d) un soggetto che ai sensi dell’art. 26, comma 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, abbia diritto a ricevere, ai sensi dei Titoli, pagamenti d’interessi o proventi equivalenti da parte dell’Emittente esente da ritenuta fiscale, avente sede in un paese non sanzionato e non ad alto rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo e che non agisca tramite una stabile organizzazione in Italia; o
- (e) una società di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, residente ai fini fiscali in Italia ai sensi dell’articolo 73 del TUIR.

“**Fondo di Garanzia**” indica il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attivabile ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Liquidità.

“**Garanzia MCC**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 22 (*Garanzia*).

“**Gestore del Fondo**” indica Mediocredito Centrale S.p.A., in qualità di soggetto a cui è affidata la gestione del Fondo di Garanzia.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico per l’esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano ed in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società dalla stessa di volta in volta controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile (o altra analoga disposizione di legge applicabile).

“**Indebitamento Consentito**” indica (i) l’Indebitamento Esistente, nonché (ii) ogni altro Indebitamento Finanziario che sia contratto dall’Emittente nell’ambito della propria attività ordinaria per un ammontare tale che il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta (incrementata di tale ulteriore Indebitamento Finanziario) ed EBITDA desunti dall’ultimo Bilancio Consolidato approvato sia pari o inferiore a 1.

“**Indebitamento Esistente**” indica l’Indebitamento Finanziario dell’Emittente e delle altre società del Gruppo quale risultante alla data del presente Regolamento del Prestito, indicato all’Allegato B (*Indebitamento Esistente*), pari ad Euro 8.765.065,43.

“**Indebitamento Finanziario**” indica qualsiasi indebitamento, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- a) qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi *equity* nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l’Emittente e/a altre società del Gruppo sia l’associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l’effetto economico di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri od indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall’Emittente e/o da altre società del Gruppo, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento o prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;
- b) qualsiasi obbligo di indennizzo o contra indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento a prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito stand by e documentale, nonché qualsiasi garanzia;
- c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l’acquisizione delle attività che costituiscono l’oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- d) qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da fidejussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili, ivi incluse quelle che non debbano essere registrate o rilevate nei conti d’ordine o in altro modo nei conti annuali.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7 (*Interessi*).

“**Investitori Professionali**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 3 (*Limiti di sottoscrizione e circolazione*).

“**Investitori Professionali Soggetti a Vigilanza Prudenziale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 3 (*Limiti di sottoscrizione e circolazione*).

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato*).

a favore dei Portatori dei Titoli).

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “ExtraMOT”.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Operazioni Straordinarie**” indica in relazione all’Emittente e/o ad altra società del Gruppo:

- (i) operazioni sul proprio capitale sociale, ovvero scissioni, trasformazioni o altre operazioni di natura straordinaria similare (tra cui, a titolo esemplificativo, l’emissione di azioni e/o altri strumenti finanziari partecipativi, come definiti e disciplinati nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione V del codice civile o da norme ad esse analoghe per le società del Gruppo di diritto diverso da quello italiano);
- (ii) operazioni di riduzione del capitale sociale, fatte salve quelle disposte ai sensi degli articoli 2482-bis, 2482-ter, 2446 e 2447 del codice civile (o di norme ad esse analoghe per le società del Gruppo di diritto diverso da quello italiano);
- (iii) operazioni di acquisto di azioni proprie;
- (iv) costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e/o all’assunzione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare, come definiti e disciplinati nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione XI, articoli 2447-bis e seguenti, del codice civile.

“**Operazioni Straordinarie Consentite**” indica, in relazione all’Emittente e/o ad altra società del Gruppo, le seguenti Operazioni Straordinarie che potranno essere poste in essere senza esplicita approvazione da parte dei Portatori dei Titoli o del Rappresentante Comune, ove nominato (e purché tali operazioni non determinino un Cambio di Controllo):

- (i) la Quotazione;
- (ii) operazioni caratterizzate da investimenti istituzionali nel capitale dell’Emittente che consistono nell’acquisizione temporanea di una quota di partecipazione al capitale dell’Emittente stessa da parte di un investitore finanziario specializzato, finalizzata alla realizzazione di un guadagno in conto capitale in un arco temporale medio/lungo (c.d. operazioni di *private equity*);
- (iii) gli aumenti di capitale a pagamento dell’Emittente ai sensi degli articoli 2481 e 2481-bis del codice civile e gli aumenti di capitale mediante imputazione di riserve e/o altri fondi a capitale ai sensi dell’articolo 2481-ter del codice civile;
- (iv) le fusioni poste in essere tra l’Emittente e altre società del Gruppo diverse dall’Emittente ovvero tra queste ultime, fermo restando che, per effetto di tale fusione, nel primo caso l’Emittente sia l’incorporante e, nel secondo caso, la società derivante dalla fusione resti comunque parte del Gruppo;
- (v) operazioni di riduzione del capitale sociale dell’Emittente nelle ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
- (vi) la trasformazione dell’Emittente in società per azioni;
- (vii) le operazioni di acquisizione relative a società od aziende che abbiano un oggetto sociale ricompreso nel *Core Business* purché (a) siano rispettati i Covenant Finanziari ricalcolati su base pro forma, assumendo che la relativa operazione sia stata perfezionata all’inizio del relativo periodo di riferimento, al fine di tener conto degli effetti di tale prospettata operazione, e (b) che tali operazioni non generino un superamento della soglia

dell'Indebitamento Consentito.

“**Patrimonio Netto o PN**” indica, sulla base delle risultanze del Bilancio Consolidato, (i) l'ammontare del patrimonio netto, comprensivo di tutte le sue relative voci ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile, ed (ii) i debiti verso soci per finanziamenti, qualora interamente subordinati per capitale.

“**Periodo di Interesse**” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

“**Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli*).

“**Posizione Finanziaria Netta o PFN**” indica la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell'articolo 2424 del codice civile) desunte dal Bilancio Consolidato:

- (+) D1 obbligazioni;
- (+) D2 obbligazioni convertibili;
- (+) D3 debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interesse;
- (+) D4 debiti verso banche;
- (+) D5 debiti verso altri finanziatori;
- (+) D10 debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
- (+) impegni per canoni residui leasing (se non compresi nella voce D5 del passivo);
- (+) effetti in scadenza;
- (+) mark to market derivante da operazioni in derivati di tasso/cambio;
- (-) C.IV disponibilità liquide, oltre ad investimenti in attività finanziarie prontamente liquidabili.

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli*).

“**Prima Data di Pagamento**” si intende il 30 giugno 2021.

“**Quotazione**” indica l'operazione di quotazione mediante aumento di capitale riservato e /o vendita di azioni sul mercato, delle azioni dell'Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana), oppure mediante fusione diretta o inversa con altra società già quotata su un mercato non regolamentato.

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 21 (*Assemblea dei Portatori dei Titoli*).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Segmento ExtraMOT PRO³ emesso da Borsa Italiana, in vigore dal 16 settembre 2019 (come di volta in volta modificato ed integrato).

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“**Regolamento Intermediari**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307

del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

“**Regolamento sulla Gestione Accentrata**” indica il “*Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d’Italia del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata*”.

“**Risultato Operativo**” indica la differenza tra il totale della voce contabile “*Valore della produzione*” ed il totale della voce contabile “*costi della produzione*”, sulla base dello schema di conto economico del Bilancio Consolidato predisposto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Segmento ExtraMOT PRO³**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni ed i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³).

“**Soggetti Sottoscrittori Eligible**” indica i soggetti definiti come “Soggetti Finanziatori” nelle Disposizioni Operative, in quanto unici soggetti titolati a beneficiare della Garanzia MCC.

“**Soggetto Capofila**” indica Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.

“**Svalutazioni**” indica la somma del valore delle altre svalutazioni delle immobilizzazioni (diverse dagli Ammortamenti) e della svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide.

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7 (*Interessi*).

“**Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli*).

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore della Produzione**” o “**VDP**” indica il valore della produzione come definito dall’articolo 2425 del codice civile.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli*).

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione all’Emittente o ad altra società del Gruppo:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività della relativa società del Gruppo quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data Emissione, su Beni per finanziare l’acquisizione degli stessi da parte della relativa società del Gruppo, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti;
- (d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative.

“**Vincoli Esistenti**” indica i seguenti Vincoli, esistenti alla Data di Emissione relativamente

all'Emittente ed alle altre società del Gruppo:

- pegno su titoli emessi da J.P. Morgan GL Income, codice ISIN LU0740850492, di valore pari ad Euro 40.959,00;
- pegno su titoli emessi da J.P. Morgan US Techn, codice ISIN LU0159053015, di valore pari ad Euro 32.228,00;
- pegno su titoli emessi da J.P. Morgan Asean EQ, codice ISIN LU0441853263, di valore pari ad Euro 19.098,00;
- pegno su titoli emessi da BPER Banca S.p.A., codice ISIN DELU1069043328, di valore pari ad Euro 223.273,00,

costituiti in data 31 dicembre 2019 dall'Emittente (come terzo datore a favore della società Eco Imm S.r.l., controllata da Gianluca Bonini) in favore di BPER Banca S.p.A., a garanzia di quanto dovuto per capitale, interessi, tasse, imposte, spese ed ogni altro accessorio ai sensi di un finanziamento concesso da BPER Banca S.p.A. ad Eco Imm S.r.l. pari ad Euro 300.000,00.

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni dell'Emittente e/o delle altre società del Gruppo, a seconda del caso (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito costituito da titoli di debito (il “**Prestito**”) da parte dell'Emittente.

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) denominato «*Ecoservim S.r.l. – 5,25% 2021 – 2026*», è costituito da n. 25 titoli di debito dematerializzati (i “**Titoli**”) del valore nominale unitario di Euro 100.000 (centomila/00) ciascuno di taglio non frazionabile (il “**Valore Nominale**”).

I Titoli saranno accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del Regolamento sulla Gestione Accentrata. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori dei Titoli (i “**Portatori dei Titoli**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi dei Titoli stessi. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio delle certificazioni di cui agli articoli 83-*quinquies* del TUF.

3. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile (gli “**Investitori Professionali Soggetti a Vigilanza Prudenziale**”), che siano Soggetti Sottoscrittori Eligibile, i quali potranno beneficiare della Garanzia MCC.

In caso di successiva circolazione dei Titoli, non è consentito né opponibile all'Emittente il trasferimento dei Titoli stessi a soggetti che non rientrino nella categoria dei clienti professionali di diritto ai sensi del Regolamento Intermediari, con esclusione delle persone fisiche, (gli “**Investitori Professionali**”) e che non siano Soggetti Sottoscrittori Eligibile.

I Titoli sono emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-*ter* del Regolamento Emittenti.

I Titoli, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi del *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Titoli non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione dei Titoli; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Titoli medesimi.

La circolazione dei Titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli di debito.

4. Prezzo di emissione

Ciascun Titolo è emesso al 100% del Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i Portatori dei Titoli.

5. Data di Emissione e Data di Godimento

Il Prestito è emesso in data 21 aprile 2021 (la "**Data di Emissione**") e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione ("**Data di Godimento**").

6. Durata

Il Prestito ha una durata sino al 31 dicembre 2026 (la "**Data di Scadenza**"), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) o Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*).

7. Interessi

I Titoli sono fruttiferi di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) o Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*), al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 5,25% (cinque virgola venticinque per cento) (il "**Tasso di Interesse**") calcolato sul valore nominale non ancora rimborsato dei Titoli.

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento. Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza (esclusa); e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), ovvero ai sensi dell'Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*), la Data di Rimborso Anticipato (esclusa);

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, i Titoli, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di Interesse applicabile alla Data di Scadenza od alla Data di Rimborso Anticipato.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Agente di Calcolo moltiplicando il valore nominale residuo di ciascun Titolo per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di

Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*.

8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) o nel successivo Articolo 10 (*Rimborso a favore dell'Emittente*), il Prestito sarà rimborsato tramite ammortamento, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 30 giugno 2024, fino alla Data di Scadenza (inclusa), così come indicato dalla tabella di cui all'Allegato A.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei Portatori dei Titoli.

9. Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “**Evento Rilevante**”:

- (i) **Cambio di controllo:** il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza della quale la somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale dell'Emittente comunque riconducibili, congiuntamente o singolarmente, a Gianluca Bonini, risulti inferiore al 51% (“**Cambio di Controllo**”);
- (ii) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni di calendario;
- (iii) **Mancato rispetto degli impegni:** mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*), a meno che, a giudizio dei Portatori dei Titoli, tale mancanza possa essere sanata dall'Emittente entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla notifica allo stesso di apposita comunicazione scritta da parte dei Portatori dei Titoli (o del Rappresentante Comune, ove nominato);
- (iv) **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente:** (a) l'avvio nei confronti dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell'udienza camerale di cui all'articolo 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la “**Legge Fallimentare**”), ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), l'Emittente ovvero la differente società del Gruppo fornisca evidenza che la relativa istanza è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata; o (b) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo, ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge

- Fallimentare; o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (f) l'avvio da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento del relativo Indebitamento Finanziario (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- (v) **Procedimenti di esecuzione:** l'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di un sequestro conservativo e/o confisca su alcuno dei Beni dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo;
- (vi) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo con la quale si approvi:
- (a) la messa in liquidazione dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo; ovvero
- (b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo;
- (vii) **Iscrizioni e trascrizioni:** l'effettuazione nei confronti dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli;
- (viii) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito ovvero il Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (ix) **Delisting:** l'adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³;
- (x) **Cross default dell'Emittente:**
- (i) il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di un importo superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dai Titoli) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente o della relativa società del Gruppo, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile di 10 (dieci) Giorni Lavorativi; e/o
- (ii) una qualsiasi obbligazione di pagamento dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo (diverse da quelle nascenti dai Titoli) venga dichiarata "dovuta" o "esigibile" prima della sua naturale scadenza contrattuale a causa di un evento di inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo a qualunque titolo dichiarato da altro creditore e a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
- (xi) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xii) **Certificazione dei bilanci:** la società di revisione incaricata della revisione del Bilancio di Esercizio e/o del Bilancio Consolidato non abbia proceduto, a partire dall'esercizio 2020, alla certificazione ai sensi del D.lgs. 39/2010, come successivamente modificato ed integrato, di uno e entrambi i suddetti documenti contabili per impossibilità di esprimere un giudizio;
- (xiii) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi

dell'articolo 1977 del Codice Civile;

- (xiv) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xv) **Inefficacia o revoca della Garanzia MCC:** l'inefficacia o la revoca della Garanzia MCC in conformità alle Disposizioni Operative, tranne che per effetto di azione imputabile direttamente ai Portatori dei Titoli.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, i Portatori dei Titoli avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato integrale dei Titoli all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo posta elettronica certificata, almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato. Tale richiesta dovrà contenere l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione ai Titoli, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, qualsiasi variazione della seguente PEC: pec@pec.ecoservim.it, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare ai Portatori dei Titoli (anche tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) a Borsa Italiana, all'Agente di Calcolo e all'Agente dei Pagamenti (almeno 14 Giorni Lavorativi antecedenti la relativa Data di Rimborso Anticipato) l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato con l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione ai Titoli fino alla Data di Rimborso Anticipato (esclusa), senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori dei Titoli.

10. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere, in coincidenza con ciascuna Data di Pagamento a partire dalla Data di Pagamento che cade il 31 dicembre 2024 (inclusa), al rimborso anticipato integrale o parziale.

Nel caso in cui l'Emittente intenda procedere al rimborso anticipato dei Titoli ai sensi del presente Articolo, tale rimborso sarà esercitato nei confronti dei Portatori dei Titoli al (i) 104% del valore nominale residuo qualora il rimborso avvenga in una Data di Pagamento che cade nell'anno 2024, (ii) 103% del valore nominale residuo qualora il rimborso avvenga in una Data di Pagamento che cade nell'anno 2025, e (iii) 101% del valore nominale residuo qualora il rimborso avvenga in una Data di Pagamento che cade nell'anno 2026 (diversa dalla Data di Scadenza), fermo restando che tale rimborso comprenderà il rateo di interessi eventualmente maturato fino alla relativa Data di Rimborso Anticipato, ed avverrà *pari passu e pro rata* con riferimento a tutti i Titoli.

Il rimborso anticipato, dovrà essere preceduto da un preavviso ai Portatori dei Titoli da inviarsi

mediante comunicazione inviata agli stessi ed al Rappresentante Comune, ove nominato, e pubblicata sul sito internet dell'Emittente, nonché comunicazione a Borsa Italiana, all'Agente di Calcolo, all'Agente dei Pagamenti e a mezzo del circuito Monte Titoli, da effettuarsi almeno 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

11. Status dei Titoli

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzia antecedentemente alla Data di Emissione. I Titoli non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, ai Portatori dei Titoli non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

12. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori dei Titoli a:

- (i)
 - (a) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli qualsiasi modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo che sia in grado di determinare un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente e/o di altra società del Gruppo;
 - (b) non cessare l'oggetto sociale dell'Emittente e fare in modo che l'oggetto sociale dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo non venga modificato in modo tale da consentire un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente e/o da altra società del Gruppo;
 - (c) non realizzare e fare in modo che le altre società del Gruppo non realizzino investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da e comunque non collegate con l'attività da esso o esse esercitata/e alla Data di Emissione;
 - (d) fare in modo che i propri soci non costituiscano alcun Vincolo sulle quote dell'Emittente;
- (ii) ad eccezione delle Operazioni Straordinarie Consentite, non approvare o compiere e far sì che non siano approvate o compiute dalle altre società del Gruppo Operazioni Straordinarie;
- (iii) non effettuare e far sì che non siano effettuate operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
- (iv) nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che, anche ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente nella misura pari a quello esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;
- (v) salvo che non sia espressamente consentito dai Portatori dei Titoli, non costituire e fare in modo che non venga costituito dalle altre società del Gruppo alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (vi) rendere disponibili, attraverso le modalità di cui al successivo Articolo 25 (*Varie*), i seguenti documenti secondo la seguente tempistica:
 - a) trimestralmente, non appena possibile ed in ogni caso entro 45 (quarantacinque) giorni di calendario dal termine di ciascun trimestre solare (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre):

- indicazione dell'Indebitamento Finanziario lordo e della Posizione Finanziaria Netta;
 - fatturato mensile e progressivo dall'inizio di ciascun anno, nonché il relativo confronto con quanto previsto dal *budget*;
 - EBITDA trimestrale, anche a carattere gestionale;
 - eventuali ulteriori informazioni rilevanti (tra cui inserimenti e/o sostituzione dei *key manager*) circa l'andamento dell'Emittente, della sua controllante e delle altre società del Gruppo rispetto al *budget* ed al piano industriale, anche con riferimento al progetto di emissione;
- b) semestralmente, entro 45 (quarantacinque) giorni di calendario dal periodo di riferimento, in aggiunta alle informazioni trimestrali, la situazione economico-patrimoniale dell'Emittente e delle altre società del Gruppo ivi inclusi: il bilancio semestrale individuale dell'Emittente ed il bilancio semestrale consolidato del Gruppo aggiornati alla data del 30 giugno immediatamente precedente, contenenti la descrizione qualitativa (con riferimento al semestre precedente) dell'andamento dell'Emittente, della sua controllante e delle altre società del Gruppo rispetto al *budget*;
- c) annualmente, entro 15 (quindici) giorni di calendario dall'approvazione da parte degli organi amministrativi, i seguenti documenti relativi all'Emittente e/o al Gruppo:
- Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato, completi del prospetto dei flussi di cassa e della relazione sulla gestione;
 - relazione della società di revisione relativa al Bilancio di Esercizio ed al Bilancio Consolidato;
 - relazione del collegio sindacale relativa al Bilancio di Esercizio ed al Bilancio Consolidato;
 - aggiornamento del *business plan* comprensivo del dettaglio del *budget* investimenti;
 - Dichiarazione sui Covenant;
- (vii) far sì che, a ciascuna Data di Verifica e con riferimento ai dati risultanti dal Bilancio Consolidato alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica, siano rispettati i seguenti valori dei rapporti finanziari PFN/EBITDA e PFN/PN (unitamente i “**Covenant Finanziari**” e ciascuno un “**Covenant Finanziario**”):

Data di Calcolo (anno di riferimento)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PFN/EBITDA ≤	1,7	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
PFN/PN ≤	1,0	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

- (viii) a svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti materiali della propria attività e a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività

da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera (ivi incluse le norme antiriciclaggio, le norme antiterrorismo e le norme per la prevenzione di reati fiscali);

- (ix) al di fuori delle Operazioni Straordinarie Consentite, non vendere, trasferire od altrimenti disporre (ivi incluso a titolo esemplificativo concedere in locazione) di alcuno dei Beni dell'Emittente, per un ammontare annuo complessivo superiore a 200.000,00 (duecentomila/00) Euro di valore di libro e sempreché i proventi derivanti da tali operazioni vengano re-investiti in attività inerenti al *Core Business*;
- (x) astenersi dal distribuire (i) riserve disponibili e (ii) utili per un ammontare superiore al 50% dell'utile netto dell'Emittente e del 50% dell'utile consolidato del Gruppo dell'Emittente a condizione che, alla relativa data di distribuzione, (a) non si sia verificato né sia pendente alcun evento che possa determinare una causa di rimborso anticipato dei Titoli esistenti alla Data di Emissione e (b) siano rispettati i Covenant Finanziari applicabili alla Data di Calcolo precedente la data del *closing* ricalcolati su base pro forma, assumendo che la distribuzione sia stata perfezionata all'inizio del relativo periodo di riferimento, al fine di tener conto degli effetti di tale distribuzione;
- (xi) redigere in formato elettronico e fornire all'Agenzia di Rating entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario dalla disponibilità dei dati relativi ai documenti menzionati al precedente paragrafo (vi)(c) tutte le informazioni e i documenti ragionevolmente richiesti e prestare la massima collaborazione possibile affinché l'Agenzia di Rating possa effettuare il monitoraggio su base annuale del *rating* attribuito all'Emittente stessa;
- (xii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, (a) l'avvenuto accadimento di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa ragionevolmente causare un Evento Pregiudizievole Significativo, e più in generale, l'accadimento di ogni altro evento che possa ragionevolmente determinare l'insorgere di un Evento Pregiudizievole Significativo nonché (b) tutte le informazioni necessarie affinché i Portatori di Titoli possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;
- (xiii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante e/o di qualsiasi Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xiv) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione dei Titoli dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO³ (cd. *Delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xv) porre in essere ogni attività allo stesso richiesta affinché i Titoli siano ammessi alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO³ ed osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³ nel quale i Titoli verranno negoziati, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione dei Titoli stessi dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³ per decisione di Borsa Italiana;
- (xvi) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli;
- (xvii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, l'eventuale sospensione e/o la revoca dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT

PRO³ su decisione di Borsa Italiana;

- (xviii) senza pregiudizio per quanto previsto all'Articolo 11 (*Status dei Titoli*) che precede, fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dai Titoli mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie dell'Emittente;
- (xix) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
- (xx) fare tutto quanto ragionevolmente possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del *Core Business* così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione, in ogni caso provvedendo ad informare per iscritto i Portatori dei Titoli di ogni circostanza anche solo minacciata (comprese le contestazioni – a titolo esemplificativo – anche innanzi l'autorità giudiziaria), che ponga in pericolo il mantenimento delle suddette autorizzazioni, brevetti permessi e licenze e che quindi possa comportare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xxi) non permettere che le altre società del Gruppo assumano obblighi contrattuali (o Vincoli) che limitino il diritto di:
 - (a) pagare dividendi od effettuare altre distribuzioni;
 - (b) rispettare qualsiasi tipo di obbligazione di carattere finanziario contratta nei confronti dell'Emittente;
 - (c) trasferire alcuno dei suoi Beni all'Emittente;qualora una di queste operazioni sia in grado di pregiudicare gli obblighi dell'Emittente nascenti dal presente Regolamento del Prestito;
- (xxii) astenersi e fare in modo che le altre società del Gruppo si astengano, dall'approvare o porre in essere operazioni di acquisto, diretto od indiretto, di azioni proprie od effettuare altre operazioni simili (comprese operazioni di *total return swap* legate a proprie azioni);
- (xxiii) porre in essere ogni attività necessaria al mantenimento dell'attuale assetto organizzativo relativamente ai diversi manager in posizioni chiave alla Data di Emissione con particolare riguardo a Gianluca Bonini, e garantire, in caso di cambio del management, sostanzialmente le medesime condizioni di professionalità e competenza dei profili manageriali sostituiti;
- (xxiv) garantire, anche attraverso opportune coperture assicurative, l'integrità delle proprie strutture, Beni, *assets* od altre componenti del proprio *business* rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle disposizioni del Regolamento del Prestito, ivi incluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile degli amministratori (D&O – *Directors and Officers Insurance*);
- (xxv) comunicare, in forma scritta o in formato elettronico, ai Portatori dei Titoli o al Rappresentante Comune da essi nominato eventuali provvedimenti di natura fiscale e/o giudiziaria notificati all'Emittente da parte delle Autorità competenti entro e non oltre 15 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione;
- (xxvi) non contrarre alcun Indebitamento Finanziario diverso dall'Indebitamento Consentito;

13. Covenant Finanziari

Qualora ad una Data di Calcolo l'Emittente ritenga che si sia verificata una violazione di uno o più

Covenant Finanziari ai sensi dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) (vii), ne darà pronta comunicazione ai Portatori dei Titoli ed al Rappresentante Comune ai sensi dell'Articolo 25 (*Varie*), ove nominato, mediante la Dichiarazione sui Covenant e comunicazione scritta all'Agente di Calcolo e all'Agente dei Pagamenti.

Qualora il Rappresentante Comune, ove nominato, o i Portatori dei Titoli ritengano, sulla base delle risultanze del Bilancio Consolidato, che si sia verificata una violazione di uno dei Covenant Finanziari ai sensi dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) (vii) e l'Emittente non abbia provveduto a farne menzione all'interno della Dichiarazione sui Covenant, il Rappresentante Comune, ove nominato o i Portatori dei Titoli ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite PEC, e l'Emittente avrà l'obbligo di procedere prontamente a rettificare il contenuto della Dichiarazione sui Covenant salvo il caso in cui l'Emittente stesso, entro i successivi 15 (quindici) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o dei Portatori dei Titoli (a seconda del caso).

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Covenant Finanziari sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero del soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli ovvero da parte dell'Emittente) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune (ovvero del soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli) e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero il soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

14. Servizio del prestito

Il pagamento del Tasso di Interesse ed il rimborso del capitale dei Titoli saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

15. Ammissione alla negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO³.

La decisione di Borsa Italia e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO³, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi dell'articolo 224.3 del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³.

16. Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli

L'emissione dei Titoli è stata deliberata dall'assemblea dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 7 dello statuto dell'Emittente con delibera del 26 febbraio 2021 (la

“**Delibera di Emissione**”), iscritta nel registro delle imprese di Reggio Emilia, in data 8 marzo 2021.

17. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori dei Titoli, l’Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che necessarie al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori dei Titoli e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori dei Titoli secondo le modalità previste all’Articolo 25 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall’Emittente previo consenso scritto dell’Assemblea dei Portatori dei Titoli.

18. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti dei Portatori dei Titoli si prescrivono a favore dell’Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

19. Regime fiscale

Tutti gli interessi e gli altri proventi corrisposti dall’Emittente con riferimento ai Titoli saranno effettuati senza applicazione di alcuna Deduzione Fiscale a meno che questa non sia prevista dalla legge. Nel caso in cui l’applicazione di una Deduzione Fiscale sia obbligatoria ai sensi di legge, l’importo del pagamento dovuto dall’Emittente sarà incrementato di un importo tale per cui l’importo ricevuto dai Portatori dei Titoli sia pari all’importo che questi avrebbero ricevuto nel caso in cui nessuna Deduzione Fiscale fosse dovuta. Nessun pagamento aggiuntivo sarà però dovuto dall’Emittente con riferimento all’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n.239 nel caso in cui il Portatore dei Titoli sia un soggetto di cui all’art. 6 del predetto decreto e non abbia adempiuto correttamente alle procedure per la non applicazione dell’imposta sostitutiva nei confronti dei soggetti non residenti. Inoltre, l’Emittente non sarà tenuto a corrispondere alcun importo aggiuntivo nel caso in cui, alla data in cui il pagamento sia dovuto, tale pagamento avrebbe potuto essere effettuato al Portatore dei Titoli senza una Deduzione Fiscale se lo stesso fosse stato un Finanziatore Qualificato, ma a tale data detto Portatore dei Titoli non sia, ovvero abbia cessato di essere, un Finanziatore Qualificato, per motivi diversi da un mutamento - intervenuto dopo la Data di Emissione - di leggi o trattati (ovvero nell’interpretazione, amministrazione ovvero applicazione degli stessi), ovvero della prassi ufficiale da parte di un’autorità fiscale competente.

I Portatori dei Titoli sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione dei Titoli.

20. Agente di calcolo e dei pagamenti

Le funzioni dell’agente di calcolo e di agente dei pagamenti saranno svolte rispettivamente dall’Agente di Calcolo e dall’Agente dei Pagamenti. L’eventuale mutamento dell’Agente di Calcolo e dell’Agente dei Pagamenti sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 25 (*Varie*).

I calcoli e le determinazioni dell’Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento del Prestito e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dei Portatori dei Titoli.

21. Assemblea dei Portatori dei Titoli

I Portatori dei Titoli per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la “**Assemblea dei Portatori dei Titoli**”).

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente.

In conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea dei Portatori dei Titoli delibera (con le maggioranze previste dall'articolo 2415 del Codice Civile):

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il “**Rappresentante Comune**”);
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune dei Portatori dei Titoli.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

22. Garanzia

Il Prestito è stato ammesso all'intervento del Fondo di Garanzia (la “**Garanzia MCC**”) e, pertanto, beneficia della Garanzia MCC per un ammontare pari al 40,67% dell'importo nominale dello stesso quindi per un importo pari ad Euro 1.016.632,77 (unmilionesedicimilaseicentotrentadue/77), ovvero ciascun Titolo verrà garantito per un ammontare pari al 40,67%, ai termini e alle condizioni delle Disposizioni Operative.

Il Soggetto Capofila è il soggetto incaricato di tenere i rapporti con l'Emittente e con il Gestore del Fondo, avendo curato – anche per conto dei Soggetti Sottoscrittori Eligibile – il procedimento di richiesta e ottenimento della Garanzia MCC. Il Soggetto Capofila si occuperà inoltre, *inter alia*, delle comunicazioni periodiche al Gestore del Fondo e, all'occorrenza, dell'attivazione dell'eventuale richiesta di escussione della Garanzia MCC, in conformità con le previsioni delle Disposizioni Operative.

23. Identificazione dei Portatori dei Titoli

Ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento sulla Gestione Accentrata, l'Emittente, ovvero il Soggetto Capofila, a ciò debitamente autorizzato per tutta la durata del Prestito dall'Emittente, al fine di effettuare le comunicazioni richieste dal Gestore del Fondo, potranno procedere, in qualsiasi momento e con oneri a carico dell'Emittente, all'identificazione dei Portatori dei Titoli richiedendo (i) a Monte Titoli, i dati identificativi degli intermediari nei conti dei quali sono registrati i Titoli unitamente al numero di Titoli registrati in tali conti e (ii) a tali intermediari, i dati identificativi dei titolari dei conti in cui sono registrati i Titoli unitamente al numero di Titoli registrati in tali conti.

L'Emittente è tenuto ad effettuare la medesima richiesta anche su istanza dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli, ovvero su richiesta di tanti Portatori dei Titoli che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall'articolo 2479, comma 4 del Codice Civile, ed i relativi costi (salva diversa previsione inderogabile legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente) sono a carico dei Portatori dei Titoli richiedenti.

Per consentire al Soggetto Capofila di adempiere agli obblighi di comunicazione nei confronti del Gestore del Fondo a qualsiasi fine in relazione alla Garanzia MCC, ad ogni trasferimento dei Titoli, anche tramite operazioni *over the counter*, i Portatori dei Titoli saranno tenuti a comunicare senza indugio all'Emittente e al Soggetto Capofila, agli indirizzi di posta elettronica di cui al successivo

Articolo 25 (*Varie*), l'ammontare dei Titoli trasferiti e i dati identificativi dei rispettivi Portatori dei Titoli.

Ai fini di quanto sopra, i Portatori dei Titoli rinunciano espressamente a quanto previsto in loro favore dall'articolo 48, comma quinto, del Regolamento sulla Gestione Accentrata.

24. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e i Portatori dei Titoli sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

25. Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, anche ai sensi del presente Regolamento del Prestito, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Titoli saranno considerate come valide se effettuate mediante comunicazione effettuata a mezzo PEC ai Portatori dei Titoli agli indirizzi da questi ultimi separatamente comunicati all'Emittente e al Soggetto Capofila e/o per il tramite di Monte Titoli, nel rispetto dei requisiti informativi del Segmento ExtraMOT PRO³ e della normativa applicabile.

Ove nominato tutte le comunicazioni con i Portatori dei Titoli potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.

Le comunicazioni dei Portatori dei Titoli o del Rappresentante Comune all'Emittente dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: pec@pec.ecoservim.it. Qualunque comunicazione al Soggetto Capofila dovrà essere effettuata, anche mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: anthilia@pec.it. L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente al Soggetto Capofila e al Rappresentante Comune, ove nominato, qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente, l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

La sottoscrizione dei Titoli comporta la piena accettazione da parte dei Portatori dei Titoli di tutte le condizioni fissate (i) nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e dalle Disposizioni Operative e (ii) nei documenti richiamati dal presente Regolamento del Prestito, tra cui la Garanzia MCC. In particolare, la sottoscrizione dei Titoli comporta la piena accettazione (a) del ruolo di Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. quale Soggetto Capofila e (b) del fatto che il Soggetto Capofila è il soggetto che manterrà i rapporti con l'Emittente e con il Gestore del Fondo, anche ai sensi di quanto previsto all'Articolo 22 (*Garanzia*) del presente Regolamento del Prestito, e che adempierà agli obblighi di comunicazione nei confronti del Gestore del Fondo ai sensi di quanto previsto all'Articolo 23 (*Identificazione dei Portatori dei Titoli*).

I Portatori dei Titoli consentono espressamente e autorizzano l'intermediario presso Monte Titoli presso il quale sono depositate volta per volta i Titoli da ciascuno di essi rispettivamente detenute a comunicare senza indugio al Soggetto Capofila, dietro richiesta, i propri dati identificativi e tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione nei confronti del Gestore dei Fondi ai sensi di quanto previsto all'Articolo 23 (*Identificazione dei Portatori dei Titoli*). Il Soggetto Capofila non sarà tenuto a indagare circa la completezza, accuratezza e veridicità delle informazioni di volta in volta ricevute.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni ai Portatori dei Titoli anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate

nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

ALLEGATO A
PIANO DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO

Data di rimborso	Capitale rimborsato per singolo titolo di debito dal valore nominale di euro 100.000	Capitale residuo per singolo titolo di debito dal valore nominale di euro 100.000
<i>30 giugno 2024</i>	<i>16.667</i>	<i>83.333</i>
<i>31 dicembre 2024</i>	<i>16.667</i>	<i>66.667</i>
<i>30 giugno 2025</i>	<i>16.667</i>	<i>50.000</i>
<i>31 dicembre 2025</i>	<i>16.667</i>	<i>33.333</i>
<i>30 giugno 2026</i>	<i>16.667</i>	<i>16.667</i>
<i>31 dicembre 2026</i>	<i>16.667</i>	<i>0</i>

ALLEGATO B
INDEBITAMENTO ESISTENTE

SOCIETA'	MUTUI	LEASING	ANTICIPI C/C	IMPEGNI (FIDEJ+PEGNO)	INDEB.FIN.RIO LORDO
	A	B	C	D	E=A+B+C+D
ECOSERVIM	-€ 4.080.158,00	-€ 167.284,00	€ 0,00	-€ 315.558,00	-€ 4.563.000,00
LOMBARDI	-€ 3.178.144,00	-€ 128.046,40	€ 0,00	-€ 200.000,00	-€ 3.506.190,40
ASSISTEC	-€ 596.920,01	-€ 37.955,02	-€ 61.000,00	€ 0,00	-€ 695.875,03
TOTALE GRUPPO ECOSERVIM	-€ 7.855.222,01	-€ 333.285,42	-€ 61.000,00	-€ 515.558,00	-€ 8.765.065,43



Ecoservim srl - Via Aristotele n. 22
42123 Reggio Emilia
Tel 0522430629 - Email: posta@ecoservim.it